

## Pensioni, dal 2027 il TFS arriva prima

L'Istituto ha pubblicato la circolare riepilogativa che recepisce le novità della Legge di Bilancio 2026: per chi va in pensione di vecchiaia dal prossimo anno, l'attesa per la liquidazione scende da dodici a nove mesi. Restano invariati i tempi lunghi per le dimissioni volontarie.

(Fonte: <https://www.pensioniooggi.it/> 30 marzo 2026)

I dipendenti pubblici che andranno in pensione di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2027 (cioè al raggiungimento di 67 anni ed un mese di età anagrafica) riceveranno la prima rata del TFS/TFR decorsi 9 mesi dalla cessazione dal servizio in luogo degli attuali 12 mesi. Lo rende noto l'Inps, tra l'altro, nella Circolare n. 30/2026 con la quale recepisce la novella contenuta nella legge di bilancio 2026 (L. n. 199/2025). Nessuna novità, invece, per chi si dimette: il termine resterà pari a 24 mesi (lo stesso di oggi).

### La novità: da 12 a 9 mesi

I chiarimenti riguardano i termini di pagamento del TFS/TFR per i dipendenti del pubblico impiego. La disciplina attualmente vigente prevede che la prima rata del TFS venga pagata decorsi 24 mesi (+ 90 gg) in presenza di dimissioni dal servizio (con o senza diritto a pensione); di 12 mesi (+ 90 gg) raggiungimento dei limiti di età, per collocamento a riposo d'ufficio o per risoluzione unilaterale del datore di lavoro; 15 gg (+ 90 gg) in caso di **inabilità o decesso**. Siccome dal prossimo anno aumenterà l'età pensionabile (+ un mese dal 1° gennaio 2027; + due mesi dal 1° gennaio 2028) per evitare una ulteriore dilazione dei termini la legge n. 199/2025 riduce nella stessa misura (3 mesi) il termine per incassare la prima rata del TFS per i **casi di cessazione per raggiungimento dei limiti di età, per collocamento a riposo d'ufficio o per risoluzione unilaterale del datore di lavoro**.

Pertanto per i dipendenti pubblici che matureranno **67 anni ed un mese** di età anagrafica dal 1° gennaio 2027 il termine per il pagamento della prima rata del TFS/TFR scenderà da **dodici a nove mesi**. Chi matura i 67 anni entro il 31 dicembre 2026 dovrà invece attendere i canonici dodici mesi.

### Dimissioni e inabilità: i tempi restano invariati

Nessun "sconto" temporale per chi decide di lasciare il lavoro volontariamente. Per le dimissioni, il termine di attesa rimane fissato a **ventiquattro mesi**. Idem per cessazione dovuta a inabilità o decesso: la prestazione deve essere corrisposta **entro 105 giorni**.

## I termini di Liquidazione del TFS e del TFR nel Pubblico Impiego

| Motivo della cessazione                                | Diritto a pensione perfezionato                  |                                                         |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                        | entro il 12.8.2011<br>(31.12.2011 Scuola e Afam) | dal 13.8.2011<br>(1.1.2012 Afam e Scuola) al 31.12.2013 | dal 1.1.2014    | dal 1.1.2027    |
| Inabilità / Decesso                                    | 15 gg + 90 gg                                    | 15 gg + 90 gg                                           | 15 gg + 90 gg   | 15 gg + 90 gg   |
| Limite di Età / Cessazione d'ufficio                   | 15 gg + 90 gg                                    | 6 mesi + 90 gg                                          | 12 mesi + 90 gg | 9 mesi + 90 gg  |
| Dimissioni Volontarie (con o senza diritto a pensione) | 6 mesi + 90 gg                                   | 24 mesi + 90 gg                                         | 24 mesi + 90 gg | 24 mesi + 90 gg |
| Licenziamento / Destituzione                           | 6 mesi + 90 gg                                   | 24 mesi + 90 gg                                         | 24 mesi + 90 gg | 24 mesi + 90 gg |
| Scadenza contratti a termine                           | 15 gg + 90 gg                                    | 6 mesi + 90 gg                                          | 12 mesi + 90 gg | 9 mesi + 90 gg  |
| Ris. Unil. per Massima Anzianità Contributiva          | 15 gg + 90 gg                                    | 6 mesi + 90 gg                                          | 12 mesi + 90 gg | 9 mesi + 90 gg  |
| PensioniOggi.it                                        |                                                  |                                                         |                 |                 |

### Comparto Difesa

La riduzione del termine di pagamento del TFS/TFR riguarderà anche il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico per il quale, come noto, sia l'età ordinamentale che quella di vecchiaia è fissata ad età anagrafiche inferiori rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti. Per chi matura il diritto a pensione di vecchiaia dal 1° gennaio 2027 il termine di pagamento del TFS/TFR si riduce da 12 a 9 mesi. Ciò vale anche per il personale militare (ufficiali e sottoufficiali) collocati in ausiliaria.

### Il sistema delle rate: la soglia dei 50.000 euro

Non cambia il meccanismo di erogazione, che resta legato all'importo lordo della prestazione:

- **Unica soluzione:** se l'importo è pari o inferiore a 50.000 euro.
- **Due rate annuali:** se l'importo è tra 50.000 e 100.000 euro (la prima rata è fissa a 50.000 euro).
- **Tre rate annuali:** se l'importo è pari o superiore a 100.000 euro (le prime due rate sono da 50.000 euro l'una).

Il pagamento delle rate successive alla prima avviene **dopo dodici mesi** dal diritto al primo versamento.

## Decorrenza dei termini

Il documento dell'Inps offre anche una panoramica i quei termini di pagamento che **non decorrono dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro**. Se la cessazione dal servizio si verifica, infatti, per l'accesso a determinate prestazioni pensionistiche i termini decorrono da una data **teorica**, successiva alla risoluzione, che comporta un ulteriore ritardo nell'erogazione del TFS/TFR rispetto ai termini sopra esposti. In particolare:

- Per l'[ape sociale](#) il termine decorre 12 mesi (+ 90 giorni) dal teorico raggiungimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia;
- Per il pensionamento con **41 anni di contributi** ([lavoratori precoci](#)) i termini decorrono dal raggiungimento del primo dei seguenti requisiti: 24 mesi (+ 90 giorni) dai requisiti contributivi teorici per il diritto a [pensione anticipata](#) (42 anni e 10 mesi o 41 anni e 10 mesi); 12 mesi (+ 90 giorni) dal teorico raggiungimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia;
- Per «**quota 100**», «**quota 102**» e «**quota 103**» i termini decorrono dal raggiungimento del primo dei seguenti requisiti: **24 mesi** (+ 90 giorni) dai requisiti contributivi teorici per il diritto a pensione anticipata (42 anni e 10 mesi o 41 anni e 10 mesi); 12 mesi (+ 90 giorni) dal teorico raggiungimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia;
- Per la pensione anticipata in regime di [cumulo dei periodi assicurativi](#) ai sensi della legge n. 232/2016 il termine decorre **12 mesi** (+ 90 giorni) dal teorico raggiungimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia (anche se il cumulo rileva solo ai fini della misura del trattamento pensionistico);
- Per i lavoratori addetti a **mansioni usuranti o gravose** che accedono alla pensione di vecchiaia con il requisito anagrafico ridotto (66 anni e 7 mesi) i termini decorrono dal raggiungimento del primo dei seguenti requisiti: 24 mesi (+ 90 giorni) dai requisiti contributivi teorici per il diritto a pensione anticipata (42 anni e 10 mesi o 41 anni e 10 mesi); 12 mesi (+ 90 giorni) dal teorico raggiungimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia;
- In caso di **inabilità per soggetti affetti da malattie di origine professionale derivanti da esposizione all'amianto** i termini decorrono dal raggiungimento del primo dei seguenti requisiti: 24 mesi (+ 90 giorni) dai requisiti contributivi teorici per il diritto a pensione anticipata (42 anni e 10 mesi o 41 anni e 10 mesi); 12 mesi (+ 90 giorni) dal teorico raggiungimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia.

L'Inps spiega prima di tutto che i suddetti termini speciali **non sono modificati dal 1° gennaio 2027** e che i requisiti teorici formano oggetto di adeguamento alla [speranza di vita](#) Istat prevista per il biennio 2027-2028. Quindi l'età anagrafica su cui si misura il teorico raggiungimento della pensione di vecchiaia sale a 67 anni ed un mese dal 1° gennaio 2027 e quella per la pensione anticipata a 42 anni e 11 mesi (41 anni e 11 mesi le donne).

L'Inps chiarisce, inoltre, che i predetti termini dilatori **non si applicano più:**

- a. **decorsi 24 mesi dalle dimissioni senza diritto a pensione.** Si pensi al dipendente pubblico che si è dimesso il 31 dicembre 2023 con 62 anni di età e 42 anni e 10 mesi di contributi raggiunti in [cumulo dei periodi assicurativi](#). Se presenta domanda di pensione anticipata in cumulo nel 2026, avendo già integrato il termine ordinario di 24 mesi + 90 gg dalle dimissioni, non dovrà attendere il più elevato termine stabilito per le pensioni in regime di cumulo pari a 12 mesi dall'età di vecchiaia;
- b. in caso di cessazione dal servizio per **inabilità in regime di cumulo dei periodi assicurativi** (resta quindi il termine di 15 gg + 90 gg dalla cessazione del rapporto di lavoro);
- c. in caso di pensione in **regime di cumulo dei periodi assicurativi** a seguito di scadenza del contratto a tempo determinato (nel qual caso resta il termine di 12 mesi + 90 gg dalla cessazione del rapporto di lavoro).

Infine nel caso in cui le prestazioni **siano maturate in regime di cumulo** (es. «quota 103» in cumulo, inabilità in cumulo o precoci in cumulo) **si applica il termine dilatorio previsto per la specifica prestazione pensionistica come se il cumulo non operasse.**

Documenti: [Circolare Inps 30/2027](#)